

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3977

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PATRIZIA MAESTRI, DAMIANO, GNECCHI, ARLOTTI, SPERANZA, GANDOLFI, TERROSI, MONTRONI, BRUNO BOSSIO, GIOVANNA SANNA, PAOLA BOLDRINI, ROMANINI, GALPERTI, AMATO, BASSO, LA MARCA, DI SALVO, CARLONI, SCUVERA, CAMANI, FABBRI, D'INCECCO, MOGNATO, MANZI, MURER, MALISANI, IACONO, TINO IANNUZZI, ROCCHI, ZAPPULLA**

Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, concernente la durata della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego per i lavoratori stagionali

*Presentata il 14 luglio 2016*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, ha riordinato la normativa di ammortizzatori sociali con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria. Tale decreto legislativo ha disciplinato la nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) definendone i destinatari (lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e degli operai agricoli), i requisiti di

accesso (lavoratori che possano far valere, nei quattro anni precedenti, almeno 13 settimane di contribuzione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione), i criteri per il calcolo, la misura e la durata dell'indennità (viene corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni).

La nuova disciplina ha fortemente penalizzato i lavoratori stagionali cosiddetti ricorrenti che, rispetto al sistema previgente,

si sono visti sostanzialmente dimezzare il periodo di sostegno al reddito.

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'articolo 43, comma 4, ha tuttavia previsto una norma transitoria, per il solo 2015 e per i soli lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, che ha consentito di utilizzare, ai fini del calcolo della durata della NASpl, anche i periodi contributivi che avevano già dato luogo all'erogazione di una prestazione al fine di consentire una durata dell'indennità pari a quella percepita negli anni precedenti, fino a sei mesi. Tuttavia la successiva circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 194 del 27 novembre 2015, nel dare applicazione a questa disposizione, ha ingenerato problematiche non trascurabili sia con riguardo all'identificabilità dei « lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali » sulla base delle differenti tipologie contrattuali in essere, sia rispetto agli stessi settori di riferimento che la circolare qualifica sulla base della classificazione ISTAT, di cui alla tabella ATECO 2007.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di riconoscere il valore dei lavoratori stagionali ricorrenti per l'intero sistema economico nazionale, attraverso la previsione di una specifica estensione della durata della NASpl al loro destinata, anche attraverso una modifica della normativa

vigente che consenta di definire puntualmente la categoria dei lavoratori stagionali.

L'articolo 1 prevede un incremento del 10 per cento, fino ad un massimo del 40 per cento, della durata della NASpl per i lavoratori comunque impiegati – quindi indipendentemente dalla forma contrattuale o dalla natura del committente – nei settori produttivi stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Sono fatte salve le attività compatibili con la percezione della NASpl di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Tale previsione consentirebbe di estendere la durata della NASpl in modo crescente legando la prestazione alla ricorrenza della stagionalità tipica di talune specifiche professionalità. Il comma 2 del medesimo articolo dispone la revisione e l'aggiornamento dell'elenco delle attività a carattere stagionale definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L'articolo 2 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

(Modifica all'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Per i lavoratori comunque impiegati nelle attività a carattere stagionale nei settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali, la durata del periodo di corresponsione della NASpl, di cui al comma 1, è incrementata del 10 per cento, fino ad un massimo del 40 per cento, per ciascuno degli anni immediatamente precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione nei quali il lavoratore sia stato impiegato esclusivamente in attività stagionali dei medesimi settori del turismo e degli stabilimenti termali, fatta salva la disciplina delle compatibilità di cui all'articolo 9 ».

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, provvede, con proprio decreto, alla revisione e all'aggiornamento dell'elenco delle attività a carattere stagionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.

## ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.



\*17PDL0044020\*